

Decreto federale che istituisce provvedimenti urgenti nell'ambito della compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 34^{bis} della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 1999¹,

decreta:

I

La legge federale sull'assicurazione malattie² è modificata come segue:

Art. 105a (nuovo) Effettivo di assicurati per la compensazione dei rischi

¹ I richiedenti l'asilo, i profughi accolti temporaneamente e le persone bisognose di protezione senza permesso di soggiorno, che risiedono in Svizzera e dipendono dall'assistenza, sono escluse dall'effettivo di assicurati determinante per la compensazione dei rischi.

² Le autorità amministrative dei Cantoni e dei Comuni, eccezionalmente della Confederazione, possono fornire, su richiesta e gratuitamente, agli organi competenti dell'assicurazione sociale contro le malattie le informazioni e i documenti necessari per la determinazione degli assicurati conformemente al capoverso 1.

³ L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali può esigere dagli assicuratori dati relativi al gruppo di assicurati di cui al capoverso 1.

II

¹ Il presente decreto è di obbligatorietà generale.

² È dichiarato urgente secondo l'articolo 89^{bis} capoverso 1 della Costituzione federale e sottosta al referendum facoltativo in virtù dell'articolo 89^{bis} capoverso 2 della Costituzione federale.

³ Esso entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 1999 ed è valido sino al 31 dicembre 2001.

1554

¹ FF 1999 6775

² RS 832.10